

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
TRIBUNALE FEDERALE

Premesso che

- è pervenuta alla Procura Federale una segnalazione, da parte del Sig. Claudio Mamino, nella sua qualità di Consigliere Nazionale FIB, avente ad oggetto presunte violazioni alle norme federali da parte del Sig. Gregorio Gregori, in occasione del Consiglio Federale del 4/6 novembre 2016;
- in particolare, dalla segnalazione di cui trattasi emerge come, in occasione del predetto Consiglio Federale, il Sig. Gregori avrebbe comunicato e mostrato al Sig. Mamino di essere in possesso di una chiavetta USB, proveniente dagli uffici FIB e contenente documentazione definita “*importante*”;
- Successivamente, al termine dei lavori, il Sig. Gregori ha consegnato detta chiavetta USB al Sig. Mamino consentendogli di copiare parzialmente il contenuto sul proprio PC;
- Tale chiavetta, consegnata alla Procura unitamente alla segnalazione, conteneva documenti riservati che, verosimilmente, provenivano dai server della Federazione;
- all’esito della fase istruttoria, la Procura Federale della FIB deferiva il denunciato allo scrivente Tribunale, ritenendo sussistente la violazione di cui all’art. 60, comma 2, lett. h) (*Mancata denuncia delle omissioni e delle infrazioni riscontrate durante l’adempimento del proprio incarico federale*) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB;
- con provvedimento del 3 marzo 2017, il Tribunale Federale comunicava al deferito la data di udienza, invitandolo a depositare eventuali ulteriori memorie e/o documenti a difesa;
- In data 24 marzo 2017, pervenivano presso la Segreteria del Tribunale Federale le memorie del Sig. Gregori.

TUTTO CIÒ PREMESSO

In data odierna, 30 marzo 2017, si è riunito lo scrivente Tribunale Federale FIB al fine di decidere in merito al caso di cui trattasi e, sul punto, si rileva quanto segue.

Ciò che emerge chiaramente dai documenti esaminati è una condotta omissiva posta in essere dal denunciato il quale, invece di segnalare l’accaduto ai competenti organi federali, ha ritenuto di divulgare il contenuto della chiavetta USB.

Per quanto concerne le memorie presentate dal Sig. Gregori non si evincono elementi utili a giustificare il comportamento del denunciato.

In particolare, è di tutta evidenza come, prima di consentire al Sig. Mamino di copiare il contenuto della chiavetta, il Sig. Gregori avesse già verificato il contenuto della stessa. Questo è dimostrato dall’aver definito “*importante*” il contenuto della chiavetta, durante il primo colloquio con il Mamino.

Solo successivamente, in sede di memorie, il denunciato ha modificato la propria ricostruzione dei fatti, adducendo di non aver effettivamente compreso la delicatezza dei documenti contenuti nella chiavetta, con ciò contraddicendo quanto inizialmente affermato.

Inoltre, a nulla vale la giustificazione addotta dal denunciato circa la mancata indicazione da parte del Mamino in merito al da farsi. La normale diligenza e il buon senso, infatti, avrebbero dovuto spingere il denunciato a segnalare l’accaduto ai competenti organi di giustizia, a prescindere dalle indicazioni che avrebbe potuto fornire il Mamino.

A ciò si aggiunga anche il fatto che, all'epoca dei fatti, il Sig. Gregori ricopriva un ruolo di primissimo piano all'interno dell'organigramma federale, in quanto Presidente di un Comitato Provinciale il quale, a rigor di logica, ben dovrebbe conoscere i propri doveri previsti dalle carte federali.

La condotta in questione, quindi, oltre che in violazione dei principi e dei regolamenti posti alla base dell'Ordinamento Sportivo e della Federazione Bocce, appare contraria alle più basilari regole di buon senso e diligenza.

Con riferimento alla entità della sanzione da infliggere, lo scrivente Tribunale ritiene applicabile l'aggravante di cui all'art. 57, comma 6, lett. c) per "*aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere*", consentendo al Sig. Mamino di copiare il contenuto della chiavetta USB di cui trattasi.

Inoltre, si ritiene di poter applicare una attenuante per aver il denunciato limitato la diffusione del contenuto dei documenti solo al Sig. Mamino, attenuando così l'entità del danno.

Le predette circostanze aggravanti ed attenuanti devono intendersi compensate, ai sensi dell'art. 57, comma 8 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene sussistente la violazione di cui all'art. 60, comma secondo, lett. h) ("*Mancata denuncia delle omissioni e delle infrazioni riscontrate durante l'adempimento del proprio incarico federale*) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la cui sanzione può essere contenuta nel minimo edittale, ai sensi dell'art. 60, comma quarto, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, infligge al Sig. Gregorio Gregori la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno), a decorrere dal 30 marzo 2017 e sino al 30 aprile 2017.

Roma, 30 marzo 2017

Il Tribunale Federale

Avv. Alessandro del Ninno
Alessandro del Ninno

Alessia Capozzi
Avv. Alessia Capozzi

Avv. Hélène Thibault

Hélène Thibault